

DIRETTIVE

DIRETTIVA 92/19/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1992

che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis,

considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi ottenuti dall'incrocio di specie comprese nella direttiva 66/401/CEE, gli ibridi risultanti dall'incrocio di « *Festuca pratensis* Hudson » con « *Lolium multiflorum* Lam » dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva, a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;

considerando che, alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati II e III della suddetta direttiva vanno modificati onde adeguare le condizioni alle quali debbono rispondere le sementi ed il peso dei lotti e dei campioni della specie « *Festulolium* »;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

« Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

<i>Festuca pratensis</i> × <i>Lolium multiflorum</i> Lam o	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Festuca</i> dei prati con <i>Loglio</i> italico (compreso il <i>Loglio Westerworldigo</i>) (× <i>Festulolium</i>). »
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) All'articolo 3, paragrafo 1, dopo i termini « *Festuca rubra* L. » è inserito il seguente termine: « × *Festulolium* ».

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.